



**Dipartimento Amministrativo e Tecnico  
Unità Operativa Risorse Umane  
Il Direttore**

Prot. N. 2015/2533

Imola, 23/01/2015

A tutto il personale interessato

Si informa che la legge di Stabilità 2015 (legge n.190 del 23.12.2014) ha confermato anche per l'anno in corso, il riconoscimento del credito di 80 euro (bonus "Renzi") rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'importo spettante è pari a:

- 960,00 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000,00 euro annui;
- 960,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000,00 euro ma non a 26.000,00 euro. In questi casi il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000,00 euro.

L'importo spettante sarà riconosciuto d'ufficio in presenza delle condizioni sopradette, senza alcuna richiesta da parte degli aventi diritto.

Tutti coloro che, pur titolari di un reddito di lavoro dipendente per l'anno 2015, inferiore a 26.000,00 euro, hanno altri redditi (diversi da quello di lavoro dipendente) e non vogliono che sia loro corrisposta questa somma, devono darne esplicita comunicazione.

A questo fine la richiesta va inviata all'Ufficio Stipendi, utilizzando il modulo appositamente predisposto, pubblicato nella Sezione Modulistica dell'U.O. Risorse Umane o in altra forma libera (purché risulti chiaramente la rinuncia). L'eventuale credito già corrisposto verrà recuperato nel mese successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta.

Il credito non verrà erogato d'ufficio ai dipendenti che hanno chiesto di non avere riconosciute le detrazioni di imposta. In questi casi è comunque fatta salva la possibilità di richiedere il credito espressamente.

Si precisa che in sede di conguaglio fiscale nel mese di dicembre o in occasione della cessazione dal rapporto di lavoro, il credito verrà ricalcolato e rapportato sulla base dei giorni lavorati e sul reddito effettivamente percepito.

Si precisa infine che i dipendenti che non pagano IRPEF perché le detrazioni da lavoro sono pari o superiori all'imposta dovuta (cosiddetti "incapienti") restano esclusi dal campo di applicazione della norma.

Cordiali saluti.

f.to Mariapaola Gualdrini